

DL 45/2025: ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PNRR E AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

*Il 7 aprile 2025 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”, il 21 maggio è stato approvato dal Senato e ora il 3 giugno dalla Camera dei deputati, il **decreto-legge n. 45 del 2025**, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di **attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026**”.*

*Va detto subito che si tratta di un provvedimento che porta con sé un **segno regressivo** e che non risponde alle preoccupazioni che vengono dai Comuni, dagli enti locali, dalle Province, così come dagli insegnanti rispetto alla precarietà e alla situazione dei concorsi. Soprattutto **non si interviene** in alcun modo su quella che è l'emergenza di questo momento, vale a dire il **sottofinanziamento sia dell'università che della scuola**.*

*Rispetto in particolare agli **istituti tecnici**, si fa una **riforma senza investimenti**, a costo zero, mantenendo la struttura del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, scegliendo di diminuire le ore destinate agli insegnamenti di istruzione generale nel primo biennio, quello dell'obbligo scolastico, per professionalizzare già da quel momento, invece di lasciarlo aperto a possibili rimodulazioni delle scelte da parte delle ragazze e dei ragazzi. È molto grave il fatto che cresca la quota di area territoriale e che si anticipi l'alternanza scuola lavoro, i PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), dentro l'obbligo. **Avvicinare il mondo della scuola e quello professionale non può avvenire a scapito delle competenze generali**, che consentono autonomia e anche maggiore capacità di innovazione.*

*Sul **reclutamento**, nonostante alcune aperture, resta una **grande confusione** e soprattutto rimane irrisolta la questione dell'ordine cronologico di indizione dei concorsi per l'immissione in ruolo. Il **tema della precarietà non è minimamente affrontato**. Qualcosa si fa, poco, sulla **parità scolastica** e sul **contrasto ai diplomifici**, ma **sarebbe servito molto di più**.*

*Uno dei problemi più evidenti, poi, è che su questo decreto si è voluto inserire, in modo sbagliato e sull'onda di una narrazione ideologica contro il contratto di ricerca con tutele, un pezzo di **controriforma sull'università**, che riguarda gli **incarichi post-doc** e gli **incarichi di ricerca**.*

*Con un **colpo di mano**, con un **emendamento al decreto**, viene infatti **smantellata**, di fatto, la **legge n. 79 del 2022**, che alla fine della scorsa legislatura, durante il Governo Draghi, aveva avuto il grande merito di riconoscere finalmente la dignità del lavoro della ricerca, attraverso l'introduzione del contratto di ricerca e del ricercatore*

in tenure track (e cioè del ricercatore a tempo determinato con una possibilità di passaggio a un ruolo a tempo indeterminato dopo un periodo di valutazione).

*Tornano, così, le **figure sottopagate e senza tutele** che erano state cancellate dalla riforma di tre anni fa. Anzi, gli **incarichi di ricerca e post-doc**, che oggi il governo introduce, sono addirittura **peggiorativi rispetto ai vecchi assegni di ricerca**: prevedono il conferimento diretto, senza concorso pubblico, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione; nessuna retribuzione contrattuale, ma una mera indennità; scarse tutele previdenziali e assicurative; nessuna garanzia di ferie o malattia.*

*Insomma, si sancisce il **ritorno a un sistema** imperniato strutturalmente sullo **sfruttamento dei ricercatori** e sul **sottofinanziamento**.*

*È una **sconfitta pesantissima per tutta l'università e per tutta la ricerca italiana**.*

*Come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto sulla fiducia il deputato del PD-IDP Matteo Orfini](#), “i **ricercatori** hanno una voce e **hanno il diritto di parlare per se stessi**, **ma l'esecutivo** non ha l'umiltà di ascoltarli e, invece, con un meccanismo perverso di flessibilità al risparmio, **precarizza la loro vita**”.*

*Si tratta, in definitiva, di un **provvedimento sbagliato**, che su scuola e università compie **scelte con ricadute sociali gravi**, che **mortifica la cultura del lavoro** piegandola alla professionalizzazione al ribasso e che non riconosce il valore e il lavoro della ricerca.*

*Il **voto del Gruppo del PD-IDP alla Camera**, così come al Senato, è **stato contrario**, per le motivazioni messe in evidenza dalla [deputata del PD-IDP Irene Manzi nella sua dichiarazione di voto finale](#), e cioè che questo decreto “è un colpo alla dignità del lavoro accademico e un tradimento degli impegni presi con l'Europa. Il Partito Democratico ha presentato proposte concrete per **contrastare la povertà educativa**, per garantire qualità e continuità nel lavoro di chi fa scuola e ricerca, per venire incontro anche alle **richieste migliorative relative al contratto di ricerca**. Non si è mai pensato da parte della maggioranza di aprire un vero confronto di merito su questo. **E questo decreto va nella direzione opposta** da quella che vorremmo attuare. Ecco perché **votiamo contro**”.*

*Detto ciò, ecco comunque in sintesi le **principali misure** contenute nel decreto-legge.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026” (approvato dal Senato) AC 2420 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VII Commissione Cultura.

Intervento in discussione generale di [Patrizia Prestipino](#); dichiarazione di voto sulla questione di fiducia di [Matteo Orfini](#); dichiarazione di voto finale di [Irene Manzi](#).

Per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, relativa agli istituti tecnici (art. 1)

Si introducono misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di **istituti tecnici**. In particolare, si prevede che alla **definizione degli indirizzi**, delle **articolazioni** e dei corrispondenti **quadri orari** e dei **risultati di apprendimento** dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curriculum e nei limiti del monte orario di cui agli allegati al decreto-legge in esame.

Si dispone anche che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell'interessato, della **certificazione delle competenze** acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui ad uno specifico allegato del decreto-legge. Il **riordino complessivo e definitivo della materia** è quindi rinviato a un successivo **regolamento di delegificazione**.

Per la piena efficacia della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del PNRR (art. 1-bis)

Per garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del PNRR, "Riforma delle classi di laurea", nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge n. 240 del 2010. I nuovi istituti sono gli **incarichi post-doc** e gli **incarichi di ricerca**.

Per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa al sistema di reclutamento dei docenti (art. 2)

Si introducono modifiche alla disciplina vigente in materia di **reclutamento e assunzione in servizio del personale docente**.

In particolare, si consente l'**integrazione della graduatoria** di merito dei concorsi PNRR con i candidati **idonei, fino a coprire il 30% dei posti banditi**. Le graduatorie sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale e in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR.

Si prevede la costituzione di un **elenco regionale**, a partire dall'anno scolastico 2026/27 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020, e si dispone che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria **accettino o rifiutino la sede scolastica** loro assegnata **entro cinque giorni dalla data di assegnazione**, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Si dispone che, per identificare le graduatorie di concorso da cui attingere nell'ambito della quota di posti da assegnare per **scorrimento delle graduatorie pregresse**, le

frazioni di posto siano arrotondate non più per difetto, ma **per eccesso** se maggiori o uguali a 0,5.

Si stabilisce che le **procedure assunzionali del personale docente** siano completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025.

Si chiarisce anche, in base a quanto stabilito al Senato, che le **graduatorie dei concorsi PNRR integrate** in base a quanto detto sopra siano **utilizzate in via prioritaria** anche rispetto a quelle del concorso bandito per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria bandito nel 2023. Inoltre si **proroga sino al suo esaurimento la graduatoria** relativa alla procedura straordinaria indetta con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e se ne prevede l'utilizzo **a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026**.

Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (art. 2-bis)

In base a quanto introdotto al **Senato**, si dispone che per l'anno scolastico 2025-2026 il **Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato**, di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sia incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'Istruzione e del Merito (art. 3, co. 1-2 e 3)

Si prevede che il Ministero dell'Istruzione e del Merito provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della M4C1 del PNRR in materia di **asili nido e di scuole dell'infanzia**, dedicando a tal fine una somma complessiva di circa 820 milioni di euro, precedentemente destinata ad altre misure PNRR di competenza del Ministero. Con una modifica introdotta al Senato si è consentito che le **risorse che risultino non impiegate** per le finalità sopra citate possano essere utilizzate **a favore di altre misure del PNRR** ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.

Contributi ai Comuni per investimenti infrastrutturali "piccole opere" (art. 3, co. 2-bis)

Nel corso dell'esame al Senato si è differito al 31 luglio 2025 il termine entro il quale i **Comuni beneficiari** dei **contributi** previsti per le cosiddette **"piccole opere"** devono provvedere all'inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-

2024. Si è differito inoltre al 31 ottobre 2025 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse, previsto in caso di inadempienza da parte dei Comuni beneficiari.

Incremento della dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica (art. 3, co. 2-ter e 2-quater)

Nel corso dell'esame al Senato è stata incrementata la dotazione del **Fondo unico per l'edilizia scolastica** di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.

Interventi di edilizia scolastica realizzati dall'Inail (art. 3-bis)

Sempre nel corso dell'esame al Senato si è intervenuti sulla normativa che regola la corresponsione da parte dello Stato dei **canoni di locazione all'Inail** per gli interventi realizzati nell'ambito del **programma di iniziative di elevata utilità sociale** di cui alla Legge di Bilancio 2018. In particolare, si è **circoscritto l'ambito materiale** della norma ai **solli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'Inail**.

Sviluppo di competenze informatiche (art. 3-ter)

In Senato sono state apportate modifiche alla normativa di attuazione dell'intervento 3.1 della M4C1 del PNRR in materia di sviluppo delle competenze digitali nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare sostituendo, sia in relazione alle **attività formative in favore dei docenti** che in relazione agli **insegnamenti**, il riferimento alla necessità di apprendere e di utilizzare la programmazione informatica (*coding*) con un più generico riferimento allo **sviluppo di competenze informatiche**. È stata inoltre soppressa la norma che impone al Ministro dell'Istruzione e del Merito di integrare di conseguenza, con proprio decreto ed entro la fine dell'anno scolastico 2024/2025, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza dei vari cicli di istruzione.

Per l'attuazione degli investimenti del PNRR in materia di edilizia scolastica (art. 3-quater)

Modificata, in Senato, la disciplina in materia di **semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali**, in attuazione del PNRR. In particolare, si è esteso l'utilizzo dei **ribassi d'asta**, laddove disponibili, agli appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, in seguito a modifiche resesi necessarie in fase di sviluppo progettuale. Sono state anche introdotte disposizioni volte a chiarire a quali condizioni è possibile effettuare, con contestuale comunicazione, le **varianti in corso d'opera**, e a prevedere la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta per i progetti di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito

che siano confluiti successivamente nel PNRR, per adeguare i progetti al principio di derivazione europea del **Do no significant harm** (principio, centrale nel quadro giuridico alla base del PNRR, in base al quale gli interventi previsti dai piani nazionali nei quali ha trovato attuazione il *Next Generation EU* non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente; piani che devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

Responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 3-quinquies)

Al Senato è stato modificato il co. 2, art. 2, del decreto-legge n. 19 del 2024, per quanto concerne la **flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari** in presenza di **disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario** stabilito: si è specificato che non si applicano le misure sanzionatorie previste in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi e negli altri strumenti **non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR**, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente stabiliti dal PNRR.

Controlli su attività di edilizia scolastica (art. 3-sexies)

Disposta, sempre al Senato, l'adozione di un decreto ministeriale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale **individuare le attività** finanziate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in materia di **edilizia scolastica**, oggetto di **controlli a campione**.

Assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR (art. 3-septies)

Si è intervenuti, al Senato, anche in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento in particolare in materia di **incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese**. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziare, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un **contributo di 10 mila euro per ciascuna unità di personale assunta**, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di **credito di imposta**, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.

Esecuzione dei contratti pubblici connessi al PNRR (art. 3-opties)

In Senato si è disposto che le **anticipazioni di cassa a favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR** possano essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il

soggetto attuatore attesti un ammontare delle **spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento** del costo dell'intervento.

Reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR (art. 3-novies)

Istituito, in Senato, il **sesto quadrimestre** nell'ambito della tornata dell'**abilitazione scientifica nazionale 2023-2025**, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026.

Attuazione della riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3 del PNRR, relativa alla professione di guida turistica (art. 4)

Introdotte disposizioni per l'attuazione della **riforma delle guide turistiche**. In particolare, è stata autorizzata, al fine di far fronte alle **spese relative all'esame di abilitazione dell'esercizio di guida turistica**, una spesa di 1 milione e 431 mila euro per il 2025, di 862 mila e 720 euro per il 2026 e di 1 milione e 5 mila euro annui a decorrere dal 2027. Si è stabilito che agli oneri si provveda mediante **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 2025, utilizzando parzialmente l'**accantonamento** relativo al **Ministero del Turismo**.

Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi (art. 4-bis)

In Senato si è differito ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di **procedure sugli animali a fini scientifici o educativi**.

In materia di parità scolastica (art. 5)

Si stabilisce che **non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi** già funzionante in una **scuola paritaria**. L'attivazione della classe collaterale è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento. Si abroga una previsione che aveva fatto salve le disposizioni del testo unico in materia di istruzione facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendole da un'abrogazione disposta in precedenza. Per effetto di tale previsione, si determina ora l'abrogazione totale anche di tali disposizioni.

Si introduce una **specifica disciplina** per lo **svolgimento degli esami di idoneità** che possono essere sostenuti dall'alunno o dallo studente nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.

Si abroga la disposizione che aveva chiamato l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a predisporre un Piano per la **dematerializzazione delle procedure amministrative** in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. In particolare, si rinvia a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'applicazione, alle scuole paritarie, delle disposizioni sulla redazione della **pagella elettronica** degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei **registri on line** e l'**invio delle comunicazioni** agli alunni e alle famiglie **in formato elettronico**. Si prevede che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottino, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il **protocollo informatico**, a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026**.

In materia di welfare studentesco (art. 6)

Incrementato di 1 milione di euro per il 2025 e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, lo stanziamento per la **fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo** a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

Modificati, in Senato, i requisiti per l'erogazione del **contributo per le spese di locazione abitativa** sostenute dagli **studenti universitari fuori sede** residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. In particolare, si è specificato che, fermi restando i requisiti dell'appartenenza a un nucleo familiare con un Isee non superiore a 20 mila euro e della mancata percezione di altri contributi pubblici per l'alloggio, gli studenti fuori sede devono essere iscritti alle università statali "non aventi carattere residenziale", non devono essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno dieci crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno venticinque crediti formativi (gli ultimi due requisiti non sono richiesti per gli studenti con disabilità). Inoltre, non accedono al fondo per il sostegno agli studenti fuori sede (incrementato di 9,5 milioni di euro per il 2025 nel corso dell'esame al Senato) gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

Carta del docente (art. 6-bis)

Al Senato sono state introdotte misure riguardanti la **Carta del docente**. In particolare, è stata prevista un'ulteriore possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di **prodotti dell'editoria audiovisiva**. Si è anche previsto che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta e l'importo nominale della stessa siano stabiliti con decreto a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, mentre per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri già definiti. Si è disposto, inoltre, che i **soggetti presso i quali è utilizzata la Carta del docente**, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni, mentre ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge gli stessi soggetti trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie (art. 7)

Viene estesa fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'a.s. 2024/2025) di conferire in via straordinaria **incarichi temporanei** per l'erogazione del **servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie** attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile (art. 8)

Si prevede che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utilizzate per la definizione di percorsi di **formazione e informazione** destinati ai **docenti** per la **prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile**.

Procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito (art. 9)

Modificata la **disciplina del concorso pubblico** per i funzionari da destinare agli **uffici scolastici regionali** autorizzato a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito dalla Legge di Bilancio 2025. Le modifiche introdotte prevedono lo **svolgimento** del concorso **su base territoriale** e il supporto della **commissione** per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni per l'espletamento della procedura.

Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (art. 9-bis)

Modificata la disciplina riguardante la **nomina del direttore generale** dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (**INVALSI**), al fine di adeguare l'organizzazione dell'istituto alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del PNRR.

Svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico (art. 9-ter)

Modificata, al Senato, la disciplina in materia di **compensi** da corrispondere al **personale impegnato** nell'espletamento delle **procedure concorsuali**. In particolare, vengono **inclusi** tra i soggetti ai quali spetta un compenso i componenti del comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale.

Funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale (art. 9-quater)

Nel corso dell'esame al Senato è stata assegnata alla **Struttura tecnica** per la promozione della **filiera formativa tecnologico-professionale** una **posizione dirigenziale di livello non generale** e si è ricompreso nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico.

Promozione dell'internazionalizzazione degli ITS Academy-Piano Mattei (art. 10)

Viene rinnovata anche per il 2025 l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad 1 milione di euro annui, per l'**ampliamento dell'offerta formativa** connessa ai processi di **internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, disposta nell'ambito del **Piano Mattei**.

Si prevede un'**esenzione dall'imposta sul reddito** delle persone fisiche per le somme corrisposte a titolo di **borse di studio erogate** dallo Stato, dalle Regioni, dalle Fondazioni *ITS Academy* e da altri soggetti pubblici **agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS Academy**. Si prevede anche che nella nozione di credito formativo siano ricondotte anche le **competenze acquisite all'estero** e che il riconoscimento delle stesse compete agli *ITS Academy*.

Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici (art. 10-bis)

Introdotta, al Senato, un'ulteriore nuova **disciplina transitoria** relativa alla **mobilità interregionale dei dirigenti scolastici** esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026.